

App. Trento, Sent., 24/02/2016

Disturbo della quiete pubblica

del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 659 comma 1 c.p. perché, con più azioni ed omissioni di un medesimo disegno criminoso ed agendo anche in tempi diversi, quale esercente del pubblico esercizio "Zero 2", non impedendo schiamazzi e il forte vociare degli avventori, altresì abusando degli strumenti sonori a servizio del locale, disturbava il riposo dei residenti limitrofi.

In Rovereto dall'anno 2010 al mese di maggio 2013.

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza del G.U.P. o/c il Tribunale di Rovereto n. 112/14 del 22/05/2014 che disponeva la revoca del Decreto Penale di condanna n. 13/221 Decr. Pen. di data 10.09.2013 del GIP di Rovereto.

Dichiarava l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti unificati sotto il vincolo della continuazione e ritenute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di giorni 16 di arresto oltre al pagamento delle spese processuali.

Disponeva, ai sensi degli artt. 53 e ss. L. n. 689 del 1981, la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 4.000,00 di ammenda.

Fissava la pena finale in complessivi Euro 4.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

Udita la relazione della causa fatta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Dino Erlicher

Svolgimento del processo

T.L. è stato condannato con sentenza n. 14/112 pronunciata dal GIP del Tribunale di Rovereto alla pena di giorni 16 di arresto, convertiti in Euro 4.000,00 di ammenda, per il

reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 659, comma 1, codice penale per avere arrecato disturbo al riposo dei residenti in zona, non avendo impedito, per un periodo di circa 3 anni dal 2010 al 2013 in qualità di esercente il pubblico esercizio "Zero 2" sito in Rovereto, urla e schiamazzi degli avventori e avendo permesso che nel locale e fuori dallo stesso si diffondesse musica ad alto volume.

Il procedimento ha preso avvio dalla comunicazione della Polizia locale che riportava la segnalazione di persone residenti nella zona di ripetuti episodi di propagazione di rumori provenienti dal bar gestito dall'imputato e dalle immediate adiacenze dello stesso, dovuti alla musica ad alto volume e alle grida degli avventori in ore serali e notturne. L'orario di apertura del bar era stato più volte modificato con la progressiva riduzione e con l'impegno del titolare a limitare le serate con musica dal vivo, ma le lamentele dei residenti nella zona non cessavano e in alcune occasioni la stessa Polizia locale accertava una situazione di eccessiva rumorosità. La vicenda era stata a lungo esaminata anche in sede amministrativa ed erano stati adottati provvedimenti volti a tentare di risolvere il problema, attraverso il contenimento del diritto all'esercizio dell'attività imprenditoriale e del diritto dei cittadini al riposo senza disturbi, ma era mancato un intervento risolutivo.

Nel giudizio abbreviato radicato a seguito dell'opposizione al decreto penale di condanna, venivano ammesse quali elementi probatori, le indagini difensive oltre a quelle frutto dell'attività investigativa della Polizia locale. Dopo avere proceduto alla disamina degli elementi probatori, che in parte erano contrastanti, il Tribunale è pervenuto all'accertamento della responsabilità dell'imputato, avendo rilevato che poteva considerarsi provato che il locale in questione era fonte di rumorosità intollerabile e che gli impegni assunti dal titolare per adottare misure di contenimento del disturbo non erano stati sostanzialmente rispettati.

Avverso tale decisione ha proposto appello il T. rilevando che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto l'esistenza del reato contestato, atteso che le immissioni acustiche erano inidonee ad arrecare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone, come si poteva evincere dalla sentenza impugnata che riportava le doglianze solo di una parte dei residenti nella zona, che erano contrastate dalle plurime dichiarazioni di segno contrario acquisite con le indagini difensive. Il quadro probatorio così delineato non poteva portare, ad avviso dell'appellante, ad una sentenza di condanna, stante la mancanza dei

presupposti per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 c. p. alla luce dei principi fissati dalla Suprema Corte. Ad ulteriore riprova della mancanza di prova adeguata degli elementi costitutivi del reato, evidenziava che il contenuto delle mail inviate da alcuni cittadini alle forze dell'ordine per lamentare la situazione creatasi, contrastava con quanto emergeva dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia locale, come evidenziato mediante analitica disamina.

Lamentava ancora l'appellante che il primo giudice non aveva attribuito alcun rilievo alle dichiarazioni che scagionavano l'imputato, in particolare a quelle rese dai clienti del bar, dovendosi escludere che egli potesse essere chiamato a rispondere per condotte di soggetti estranei alla clientela. Per tali ragioni ha insistito per la riforma della sentenza con pronuncia di assoluzione.

In via subordinata ha rilevato che la pena irrogata era eccessiva rispetto all'effettiva non rilevante gravità delle conseguenze del reato e considerando che a tutto concedere poteva essergli addebitato un controllo insufficiente sulla condotta degli avventori. Chiedeva pertanto l'applicazione del minimo della pena.

All'udienza odierna le parti hanno discusso e concluso come da verbale.

Motivi della decisione

Ritiene la Corte che gli elementi probatori acquisiti nel giudizio giustifichino ampiamente la decisione del Tribunale, essendo idonei a comprovare la responsabilità del T. per i fatti che gli sono stati contestati. Il primo giudicante ha messo a confronto le dichiarazioni rese al difensore, nell'ambito dell'attività di indagine dallo stesso svolta, da alcuni frequentatori del bar e residenti nella zona, dalle quali risultava che le immissioni sonore non avevano superato la normale tollerabilità e che il gestore del bar si era attivato in varie modalità per contenere la propagazione all'esterno della musica e delle voci degli avventori, con le dichiarazioni raccolte dalla Polizia Locale a titolo di sommarie informazioni presso cittadini e residenti in zona che hanno confermato la diffusione di rumori molesti protratta per circa tre anni che, soprattutto nei fine settimana e in ore serali e notturne, ha dato luogo ad una situazione di disturbo sonoro insopportabile. Tale contrasto probatorio ha imposto la

disamina delle dichiarazioni rese dalle persone sentite dagli inquirenti, fra le quali merita segnalare in particolare:

E.E., abitante in via G., vicino al bar Zero 2, ha riferito che da circa tre anni, soprattutto nei fine settimana e di sera, sentiva le grida e il vociare dei clienti, nonché la musica, che creavano nell'insieme notevole disturbo a causa del volume elevato;

S.F. ha dichiarato di risiedere nei pressi del bar di cui era titolare l'appellante e di avere sofferto un grave disturbo a causa dei rumori che in ore serali e notturne (anche fino alle due di notte) provenivano dal bar Zero 2; ha aggiunto che nella maggior parte dei fine settimana a causa dell'alto volume delle voci e delle grida degli avventori del locale, stando in casa, era possibile comprendere i loro colloqui e che per fare fronte al problema era stato addirittura costituito un comitato che aveva commissionato un esame fonometrico;

di analogo tenore sono le dichiarazioni rese agli inquirenti da I.T. e altri; quest'ultimo ha precisato che, dentro la sua abitazione, si sentiva, nei fine settimana, la musica proveniente dal bar sottostante ad altissimo volume;

G.C. ha prospettato persino che l'ipoacusia di cui aveva iniziato a soffrire potesse dipendere dai rumori assordanti provenienti dal bar sottostante.

Nel contestare la valenza probatoria di tali elementi istruttori, l'appellante ha rilevato in diritto che per la configurabilità della contravvenzione contestatagli, non era sufficiente il disturbo di alcuni, anche numerosi, cittadini perché, presupponendo il reato addebitato la lesione della quiete pubblica, occorreva accertare l'incidenza del disagio causato dal rumore su numero indeterminato di persone. Ha aggiunto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'accertamento del reato di cui all'art. 659, comma 1, c.p. richiedeva una valutazione del pericolo concreto alla quiete pubblica, comportando ciò la prova della diffusività del rumore. L'esistenza del reato in altri termini, secondo i principi richiamati dall'appellante, poteva essere prospettata solo in presenza di rumore idoneo a propagarsi in modo diffuso, tanto che in astratto ne potesse risentire un numero

indeterminato di persone. Peraltro la situazione che emerge dalle risultanze probatorie è proprio quella che, secondo l'argomentare dell'appellante, integra la commissione del reato per cui si procede. Infatti, il bar Zero 2, individuato quale fonte del rumore molesto, sulla base di quanto si evince dagli atti di indagine, si trova nel centro della città di Rovereto, ed è circondato da case di abitazione oltre che da percorsi di passaggio aperti al pubblico. La circostanza che solo un certo numero (invero non irrisorio) di residenti abbia avanzato lamentele per i rumori intollerabili, non è idonea ad escludere il reato, atteso che, come precisato dalla Suprema Corte, "la contravvenzione di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen. , è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui" (Cass. Pen. 8351/2014).

Ha insistito il T. nel censurare l'operato del primo giudice per non avere attribuito all'attività d'indagine difensiva, valore probatorio pari a quello riconosciuto alle risultanze dell'istruttoria condotta dagli inquirenti, essendosi in sostanza limitato a richiamare genericamente le dichiarazioni rese dai clienti del bar e da qualche residente al difensore, tutte favorevoli all'imputato, nel senso che riferivano di un comportamento di quest'ultimo volto ad impedire, o quantomeno ridurre, la diffusione di rumori molesti all'esterno del locale. Osserva la Corte che, come rilevato nella sentenza impugnata, appare scarsamente attendibile la valutazione della inidoneità al disturbo dei rumori (vociare, musica, grida) risultante dalle dichiarazioni rese dagli avventori del bar, dal momento che viene in rilievo la loro stessa condotta, da essi ovviamente percepita come corretta. Quanto ai pochi residenti in zona che hanno reso dichiarazioni favorevoli all'imputato, descrivendo un suo comportamento attento ad evitare disturbi alla quiete pubblica ed escludendo, in sostanza, di essere stati disturbati, non si può che ricordare il differente livello di incidenza negativa dei rumori molesti sulle singole persone, dovendosi ritenere che la minore sensibilità alle immissioni sonore di taluno, non può ovviamente costituire un adeguato metro di valutazione nell'accertamento del reato per cui si procede.

Resta il fatto che la sommarie informazioni acquisite dalla Polizia locale sono precise e circostanziate nel descrivere una situazione di grave disagio per la cittadinanza, conseguente ai rumori derivanti dal bar per effetto della musica e delle voci dei clienti ad alto volume. Tali dichiarazioni trovano puntuale riscontro nelle e-mail inviate nel tempo dai

residenti all'amministrazione comunale, oltre che negli accertamenti condotti direttamente dagli inquirenti. Al riguardo si osserva che il contrasto evidenziato dall'appellante, in certi casi apparente e in altri effettivo, tra le indagini della polizia e le comunicazioni a mezzo posta elettronica dei cittadini che lamentavano il disturbo derivante da bar, non può modificare la valutazione complessiva degli elementi probatori che conduce univocamente ad affermare la responsabilità del T. per il reato ascrittogli. Una significativa conferma indiretta di tale conclusione, va individuata nel fatto che durante il periodo di gestione del bar, il T. ha avuto una serie di incontri con le autorità comunali, finalizzata all'individuazione delle modalità più opportune di gestione del pubblico esercizio, anche con riferimento agli orari, pur senza che addivenire ad una soluzione che contemperasse le sue esigenze gestionali con il diritto delle persone residenti nella zona a non essere disturbate dai rumori, nelle loro occupazioni e nel riposo.

All'udienza odierna la difesa dell'appellante ha chiesto, in via subordinata, che il reato fosse ricondotto alla fattispecie del secondo comma dell'art. 659 c.p. , con la conseguente applicazione delle minori sanzioni previste da tale disposizioni per l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi. Ha condivisibilmente chiarito la Suprema Corte che "le due ipotesi dell'art. 659 cod. pen. costituiscono distinti titoli di reato, essendo rinvenibile, la prima, nel fatto di arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone e, la seconda, in quello dell'esercizio di un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o dell'autorità, con la conseguente presunzione "iuris ed de iure" del disturbo solo se connesso all'irregolare esercizio del mestiere e, pertanto, dell'ammissibilità di un loro concorso. Tuttavia è ravvisabile l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 659 citato ove le emissioni sonore oltre l'ambito della normale tollerabilità siano conseguenti ad un abuso della utilizzazione dei mezzi di esercizio del mestiere di per sè rumoroso, con l'effusione aggiuntiva di rumori non strettamente connessi all'esercizio dell'attività - nella specie abnorme propagazione di strepiti, schiamazzi, rumori di cucina, "chiamate", aggiuntivi alla necessaria diffusione, nei locali del canto e della musica connessa alla gestione di un "piano bar" (Cass. Pen. 7188/1994).

E ancora è stato valutato che "correttamente il gestore di un bar è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza" (Cass. Pen. 16686/2003).

Alla luce di tali principi, deve escludersi che i fatti per cui è giudizio possano essere ricondotti alla fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 659 c.p. , essendo stata correttamente applicata la disciplina di cui al primo comma dello stesso articolo.

Non è meritevole di accoglimento, infine, la richiesta di riduzione della pena, trasfusa dall'appellante in uno specifico motivo di gravame, dovendosi valutare che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nel quantificare la sanzione penale, tenendo conto anche della lunga durata della condotta illecita e degli effetti negativi diffusi prodotti dai rumori eccedenti la normale tollerabilità.

P.Q.M.

visto l'art. 599 c.p.p. ;

conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali. Fissa termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Trento, il 5 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2016.